

affetto

DDL 65/2017 “Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura regionale”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 4

Dopo il comma 5 dell’articolo 4 è inserito il seguente:

“6. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di rimborsi, spese o compensi a carico della Regione. Ai componenti può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, opportunamente documentate.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone



officato

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 8

Al comma 1 dell’articolo 8 dopo le parole *“per la pesca e l’acquacoltura – individua”* aggiungere *“sulla base di studi specifici”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone




Regione Puglia
Il Consigliere
Avv. Giandiego Gatta

2/A

teffavato

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 65/2017

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA REGIONALE

Art. 14

Concessioni per attività di acquacoltura

Dopo il comma 2. Aggiungere:

3. ~~La gestione delle acque interne pubbliche o assimilate al demanio marittimo, rimane di competenza dei singoli comuni rivieraschi nell'ambito dei rispettivi territori, qualora siano gravate da uso civico di pesca in favore dei cittadini dei medesimi comuni. Gli usi civici di pesca saranno regolati secondo i termini stabiliti dall'art. 17 della L.R. n. 7/1998.~~
4. La Regione assegna ai singoli comuni rivieraschi il termine di un anno per dotarsi di idonea regolamentazione dei rispettivi diritti di uso civico di pesca.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.